

STATUTO

ART. 1 AUTONOMIA

1. L'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, istituita ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, di seguito definita legge istitutiva, per gli scopi definiti nella stessa, ha personalità giuridica ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia è denominata INTERCENT-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, ha sede centrale in Bologna e può istituire propri uffici in altri Comuni del territorio nazionale.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono regolati dalle disposizioni della legge istitutiva, dal presente Statuto e dalle altre norme adottate dall'Agenzia nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

ART. 2 ORGANI

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore;
 - b) il Collegio dei revisori

ART. 3 DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta Regionale che ne fissa il trattamento economico sulla base della normativa vigente.
2. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, ne dirige e ne coordina l'attività con pieni poteri gestionali.
3. Il Direttore stipula le convenzioni operative e gli accordi di servizio di cui all'art. 23 della legge istitutiva e, in particolare, adotta i seguenti atti sottoponendoli all'approvazione della Giunta regionale:
 - a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità concernenti fra l'altro l'assetto organizzativo dell'agenzia, il fabbisogno di personale e il tetto di spesa per l'acquisizione e gestione del personale da assumersi con contratto di lavoro subordinato;
 - b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo da trasmettere per informazione anche alla competente commissione consiliare e i provvedimenti di variazione al bilancio;

- c) la relazione gestionale annuale sulle attività svolte dall'Agenzia.

ART. 4 COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica cinque anni.
2. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della regolarità contabile gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore e alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia.
3. L'indennità lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.

ART. 5 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, garantendo l'adeguamento costante della struttura e dei meccanismi operativi:
 - a criteri di trasparenza e di efficienza professionale e manageriale nella promozione del sistema regionale di negoziazione telematica;
 - all'efficace perseguimento degli obiettivi di risultato previsti dall'art. 18 della legge istitutiva;
 - a metodi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed i mercati di fornitura, con particolare riguardo ad interventi di comunicazione, formazione e affiancamento sullo sviluppo della competitività dei mercati.

ART. 6 PERSONALE

1. Ai fabbisogni di personale l'Agenzia fa fronte anche tramite personale regionale distaccato, nei limiti del tetto di spesa definito ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del presente statuto
2. Il Direttore può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
 - a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;
 - b) contratti per la fornitura di lavoro temporaneo.

ART. 7
CONTABILITÀ E BILANCIO

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.3,comma 3, sono disciplinate le modalità di formazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto generale , le procedure di spesa dell'Agenzia in conformità con i principi di amministrazione e di contabilità della legislazione regionale vigente in materia, nonché le modalità di controllo interno di gestione.
2. Il Bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e in termini di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione delle entrate, da quello delle spese e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. Il Bilancio è corredato da una relazione illustrativa e deve essere redatto in modo da consentire la lettura almeno per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base. Al Bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
4. L'Agenzia non può provvedere all'adozione del Bilancio preventivo qualora non sia stato approvato dalla Giunta regionale il Rendiconto relativo ai due esercizi precedenti l'anno cui il Bilancio si riferisce.
5. Qualora il Bilancio di previsione non sia stato adottato dal Direttore entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo Bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio .
6. Qualora il Bilancio di previsione sia stato adottato dal Direttore entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione della Giunta. Tale gestione è limitata ad un dodicesimo per ogni mese di pendenza dell'approvazione.
7. L'Agenzia non può stipulare mutui o emettere prestiti obbligazionari.
8. Il Rendiconto generale è costituito dal conto finanziario relativo alla gestione del Bilancio e dal conto generale del patrimonio.
9. Al Rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario sia al conto del patrimonio.
10. Il Rendiconto generale è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
11. Per quanto non previsto dal presente statuto , si applica la L.R. 15 novembre 2001,n. 40.

ART.8
GESTIONE E CONSISTENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. Costituiscono entrate per il finanziamento della gestione dell'Agenzia:
 - a) le somme erogate dalla Regione e definite in base ad apposite convenzioni operative di cui all'articolo 23 della legge istitutiva;

- b) eventuali proventi derivanti da rapporti di servizio o convenzioni per la fornitura di beni o servizi a pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico (art.19, comma 8 della legge istitutiva);
 - c) eventuale avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.
2. L'Agenzia, previa procedura ad evidenza pubblica, stipula una convenzione assegnando ad un istituto di credito le funzioni di tesoreria, ovvero si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.